

Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale

TRA:

GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. -EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H. (d'ora in poi denominato brevemente "GECT"), con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Sodini, nata il, nella sua qualità di Direttore del GECT, d'ora in poi denominato brevemente "Il Committente"

E

Il Dott. Christoph Schramek, nato a qui di seguito denominato brevemente "Il Contraente" o "Il Prestatore"

PREMESSO CHE

- Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H" è un ente di diritto pubblico, istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli - Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).
- Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell'Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.
- I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli - Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 novembre 2012 l'Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H.
- Il GECT è Project Partner (PP) del progetto Fit For Cooperation (FIT4CO) cofinanziato dal programma Interreg V A Italia – Austria 2014 – 2020;
- Con Decreto del Direttore n. 96 di data 28.09.2020 è stata avviata la procedura per la selezione di n.3 esperto per il conferimento dell'incarico di collaborazione professionale per la costituzione di un pool di esperti che effettui uno studio legislativo comparato volto a determinare le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni facenti parte del GECT Euregio Senza Confini r.l. previsto nell'ambito del progetto FIT4CO;
- In data 21.10.2020 il GECT pubblicava l'Avviso pubblico per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione nell'ambito del progetto FIT4CO con scadenza il 04.11.2020;
- Con Decreto n. 112 di data 04.11.2020 si fissava la nuova scadenza dell'Avviso alla data 11.11.2020;
- Con Decreto n. 2 di data 13.01.2021 si affidava l'incarico di collaborazione professionale per la redazione di uno studio giuridico comparato per le attività del progetto FIT4CO.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dallo stesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Contraente si impegna a fornire al GECT in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione la propria prestazione al fine di effettuare uno studio di diritto comparato volto a determinare le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni partecipanti al GECT Euregio Senza Confini r.l. nell'ambito del progetto Fit For Cooperation (FIT4CO) finanziato dal programma Italia – Austria V A 2014 – 2020.

Il Contraente si impegna nella realizzazione di uno studio di diritto comparato relativo alle competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e delle Province Autonome appartenenti al GECT Euregio Senza Confini r.l. e al GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Il prodotto finale sarà, dunque, una pubblicazione bilingue relativa ai risultati emersi durante lo studio sulle competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e delle Province autonome appartenenti all'area dei due GECT, il GECT Euregio Senza Confini r.l. e il GECT Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino.

Il Contraente si impegna a formare un vero e proprio team di lavoro, e di coordinarsi in maniera coordinata e continuativa con gli altri membri del pool, composto anche dagli esperti del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che realizzeranno un'analisi complementare riguardante le Regioni e le Province Autonome ad esso appartenenti, al fine di avere una panoramica di insieme degli ambiti di competenza esclusiva e concorrente di ciascuna Regione facente parte del GECT.

Tale ricerca porrà le basi per un ulteriore sviluppo futuro dello strumento GECT, in particolar modo nell'ottica dell'individuazione delle azioni che possono avere un impatto diretto per il superamento dei cross – border obstacles (ostacoli transfrontalieri) nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e l'Austria.

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto e delle attività specifiche che verranno di volta in volta individuate.

Art. 2

Autonomia del collaboratore

L'incarico oggetto del presente contratto ha natura di prestazione occasionale e pertanto non costituisce rapporto di impiego o di lavoro subordinato.

La prestazione deve essere resa personalmente dal Collaboratore in piena autonomia al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, redigendo mensilmente un rapporto delle attività svolte.

IL GECT non eserciterà nei confronti del prestatore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

L'attività di prestazione è organizzata ed espletata in funzione delle finalità di cui al precedente art. 1 in stretta coordinazione con il GECT.

Il Prestatore dovrà segnalare, tempestivamente, ogni problema che possa impedire o ritardare le prestazioni richieste, e dovrà comunque adoperarsi affinché l'incarico possa essere svolto compatibilmente con i tempi ed i termini previsti dal progetto.

Il Prestatore, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione –nei termini di tempo stabiliti - delle prestazioni contratte con il GECT.

Art. 3

Durata dell'incarico

Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato con inizio il 14 gennaio 2021 e termina con la conclusione positiva dell'elaborazione della pubblicazione relativa alle competenze esclusive e concorrenti delle Regioni facenti parte dell'area del GECT Euregio Senza Confini r.l. del progetto FIT4CO (Fit 4 Cooperation), finanziato dal programma Italia – Austria 2014 – 2020, al più tardi con il mese di Aprile 2021.

Art. 4

Recesso

Il Prestatore è consapevole del fatto che i servizi sopra descritti sono strategici per l'operatività del GECT e quindi è tenuto a prestare la massima diligenza e attenzione nel lavoro affidatogli. Il Prestatore può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Prestatore in modo da non recare pregiudizio al GECT, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo P.E.C., con un preavviso di 30 giorni.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'incarico oggetto del presente accordo non possa proseguire con la continuità, qualità e operatività necessarie a perseguire la causa del contratto e/o anche solo l'utilità per il GECT dello stesso, il GECT potrà recedere dal presente accordo, previa notifica della propria determinazione per mezzo P.E.C. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, verrà valutata l'entità del lavoro svolto e concordata l'eventuale somma da liquidare.

In deroga a quanto sopra, nelle situazioni in cui il Collaboratore non osservi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10 del presente contratto, il GECT potrà recedere dal presente contratto senza alcun preavviso, previa comunicazione scritta a mezzo P.E.C.

Art 5

Compenso

Il costo complessivo per il GECT per la prestazione è fissato in € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), onnicomprensivo, tale importo verrà corrisposto previa consegna di una relazione relativa alle attività svolte dal Contraente. Le parti convengono che in caso di modifiche nella legislazione in relazione alle ritenute fiscali ed ai contributi previdenziali i compensi potranno essere rideterminati per rientrare nel budget stanziato per l'incarico.

Resta, inoltre, inteso che il compenso verrà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'incarico debba interrompersi prima del suo completamento.

Art.6

Trattamento previdenziale INPS

Qualora la prestazione sia svolta materialmente in Italia, a carico del Prestatore grava la ritenuta previdenziale per l'iscrizione al fondo della gestione separata dell'INPS nella misura e secondo i

criteri fissati dalle norme vigenti e così come dichiarato dal Prestatore. Il GECT provvederà a versare i contributi dovuti al predetto istituto curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

Art. 7

Trattamento assicurativo INAIL

Qualora la prestazione sia svolta materialmente in Italia, a carico del Prestatore Collaboratore grava, nella misura e secondo i criteri fissati dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa, del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

IL GECT si obbliga ad effettuare i versamenti del premio al citato ente curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

Art. 8

Codice Etico

Il Prestatore è tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto, per quanto di propria competenza, ad osservare i contenuti del Codice etico del GECT in vigore, reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente > altri contenuti > prevenzione della corruzione" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 9

Riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui il Prestatore entrerà in possesso sia direttamente che indirettamente nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

Il Prestatore si impegna altresì a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all'organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del GECT.

Art. 10

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data Trieste, 14/01/2021

IL PRESTATORE

Dott. Christoph Schramek

GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Il Direttore

Dott.ssa Sandra Sodini